



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale “*In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...)*”;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.39 del 18/03/2024 con la quale è stato approvato il *Regolamento per la costituzione ed il riconoscimento di società spin-off e start-up della Scuola Superiore Meridionale*;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per la costituzione ed il riconoscimento di società spin-off e start-up della Scuola Superiore Meridionale*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale  
**Prof. Arturo De Vivo**  
*firmato digitalmente*



**“REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DI SOCIETA’  
SPIN-OFF E START-UP DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE”**

Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.39 del 18/03/2024

## INDICE

Articolo 1 - Principi generali	pag. 3
Articolo 2 – Definizioni, forma giuridica e durata	pag. 3
Articolo 3 – Iniziativa, Soggetti proponenti e altri partecipanti	pag. 4
Articolo 4 – Partecipazione della Scuola Superiore Meridionale nello “spin-off della SSM”	pag. 5
Articolo 5 - Spin-off patrocinato dalla SSM	pag. 7
Articolo 6 - Start-up della SSM	pag. 7
Articolo 7 - Autorizzazione all’utilizzo del logo	pag. 8
Articolo 8 - Proprietà intellettuale	pag. 8
Articolo 9 - Partecipazione del personale docente e ricercatore della SSM	pag. 8
Articolo 10 - Partecipazione del personale tecnico amministrativo della SSM	pag. 9
Articolo 11 - Partecipazione di assegnisti, dottorandi e titolari di contratti di ricerca della SSM	pag. 9
Articolo 12 - Obblighi di dichiarazione del personale della SSM	pag. 9
Articolo 13 - Disciplina delle incompatibilità specifiche	pag. 10
Articolo 14 - Procedura di costituzione e di rinnovo della qualifica dello spin-off	pag. 10
Articolo 15 – Disposizioni Finali	pag. 12

## **Art. 1 - Principi generali.**

1. La Scuola Superiore Meridionale, di seguito indicata, per brevità, “Scuola” o “SSM”, considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la società, con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico. Infatti, nell’ambito delle proprie finalità, la Scuola collabora con le amministrazioni, le istituzioni e gli enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la divulgazione culturale del sapere e delle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di *spin off* e *start up*.

3. Nel rispetto della disciplina legislativa vigente ed in conformità ai principi contenuti nel proprio Statuto, la Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di *spin-off* o *start-up* ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo, sorti per iniziativa di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti ed allievi dei corsi della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno ed aventi come scopo lo sfruttamento, a fini imprenditoriali, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o di servizi con carattere di marcata innovatività, costituite ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 168 del 2011 in attuazione dell’art. 6, comma 9, L. n. 240 del 2010 e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 297 del 1999.

4. Le iniziative volte all’avvio di *spin-off* e *start-up* devono essere compatibili con la vocazione della SSM e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale, nonché con lo spirito della diffusione dei saperi al proprio interno e nel mondo accademico. Pertanto, tali società, anche nello svolgimento delle proprie attività, devono conformarsi al decoro e alla dignità della Scuola.

## **Art. 2 - Definizioni, forma giuridica e durata.**

1. Sono definiti “*spin-off della Scuola Superiore Meridionale*” (o anche “*spin-off della SSM*”) quelli aventi lo scopo di cui all’articolo che precede, nei quali la Scuola partecipa in qualità di socio.

2. Sono definiti “*spin-off patrocinato dalla Scuola Superiore Meridionale*” (o anche “*spin-off patrocinato dalla SSM*”) quelli aventi lo scopo di cui all’articolo che precede, nei quali la Scuola non partecipa al capitale sociale e non riveste in alcun modo la qualità di socio, né ne detiene una partecipazione indiretta, ma che dalla Scuola sono riconosciute come tali sulla base di un progetto proposto dai soggetti di cui al successivo art. 3.

3. Nel caso in cui uno *spin-off* della SSM o uno *spin-off* patrocinato abbia i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di società qualificate “*start-up innovative*” ai sensi dell’art 25 del D.L. n. 179 del 2012, la società interessata, può iscriversi quale *start-up* nell’apposito elenco del registro delle imprese presso la CCIAA competente.

4. La durata della qualifica di *spin-off* della SSM è triennale a far tempo dall’atto di costituzione della società successivo all’approvazione della SSM. Alla scadenza, in ragione dell’interesse della SSM, la durata può essere rinnovata per altri tre anni. A tale ulteriore scadenza, in ragione di specifici interessi della Scuola, la durata può essere ulteriormente rinnovata per tre anni.

5. La durata della qualifica di *spin-off* patrocinato dalla SSM è triennale a far tempo dall’atto di costituzione della società successivo all’approvazione della Scuola. Alla scadenza, in ragione dell’interesse della SSM, la durata può essere successivamente rinnovata per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a tre anni.

6. Le modalità di riconoscimento e di rinnovo della qualifica di uno spin-off, la disciplina dei rapporti con la SSM, nonché il regime delle autorizzazioni del relativo personale sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli successivi. Nel presente regolamento, l'uso della denominazione "spin-off" senza ulteriore qualificazione è da riferirsi di volta in volta all'una o all'altra o ad entrambe le due tipologie di spin - off di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, secondo il contesto di utilizzo.

### **Art. 3 - Iniziativa, Soggetti proponenti e altri partecipanti.**

1. La costituzione di uno spin-off della SSM, di cui al precedente art. 2, comma 1, può essere proposta esclusivamente dalla Scuola ovvero da una o più unità di personale docente e ricercatore della SSM, nonché, in presenza di almeno uno dei precedenti soggetti, da titolari di contratti di ricerca, assegnisti e dottorandi della Scuola. La partecipazione della Scuola in qualità di socio è definita e disciplinata al successivo art. 4.

2. La costituzione di uno spin-off patrocinato, di cui al precedente art. 2, comma 2, può essere proposta esclusivamente dalla Scuola ovvero da una o più unità di personale docente e ricercatore nonché, in presenza di almeno uno dei precedenti soggetti, da titolari di contratti di ricerca, assegnisti e dottorandi della Scuola.

3. È fatto obbligo ad ogni soggetto proponente diverso dalla Scuola, di partecipare al capitale sociale e assumere la qualità di socio al momento della costituzione della società, secondo le modalità previste nelle disposizioni successive.

4. È possibile proporre il riconoscimento della qualifica di spin-off per una società già costituita da non più di un triennio, sulla base di proposte formulate alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, e nel rispetto della disciplina del presente regolamento. È altresì possibile proporre la trasformazione della qualifica di uno spin-off della SSM in spin-off patrocinato dalla SSM, e viceversa. In questi casi, la durata della nuova qualifica è da computarsi con quella precedente, ai fini dell'art. 2, commi 4 e 5.

5. Oltre ai soci proponenti, negli spin-off può essere ammessa la partecipazione al capitale sociale di ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel caso di partecipazione di soci privati allo spin-off della SSM, la scelta di tali soci deve avvenire con procedura di evidenza pubblica;

b) in relazione agli spin-off patrocinati dalla SSM, qualora sia valutata dalla Scuola la presenza di eventuali importanti agevolazioni, vantaggi economici o concessioni, diretti o indiretti, che possano derivare alla società in ragione del suo stato di spin-off, la scelta dei soci deve avvenire nel rispetto dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalle norme nazionali ed europee sulla scelta pubblica del socio;

c) sono esclusi dalle prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 297/1999 e di seguito elencati a titolo esaustivo:

c.1) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195, comma 1, numeri 1) e 3), c.c., ovvero attività industriale di produzione di beni e servizi o attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c.2) le imprese artigiane di produzione, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c.3) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle precedenti lettere c.1) e c.2);

c.4) società, consorzi e società consortili, costituite secondo le prescrizioni contenute all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 297/1999;

c.5) enti di ricerca, ENEA ed ASI;

c.6) società di assicurazione, banche e intermediari finanziari iscritti all'albo presso la Banca d'Italia, fondi mobiliari chiusi istituiti di cui alla L. 344/1993, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui alla L. 317/1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del D.lgs. 58/1998, intermediari finanziari iscritti all'albo.

6. Successivamente alla sua costituzione e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente, la partecipazione di personale dipendente, dottorandi, assegnisti e titolari di contratti di ricerca della Scuola ad uno spin-off può aversi in termini sia di partecipazione al capitale sia di impegno diretto, secondo le prescrizioni dei propri ordinamenti, nel conseguimento dell'oggetto sociale, fornendo alla società conoscenze e competenze generate in un contesto di ricerca.

7. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti, soci e altri partecipanti, di dichiarare formalmente per iscritto di conoscere, accettare e rispettare, per quanto di pertinenza, il presente regolamento.

#### **Art. 4 - Partecipazione della Scuola Superiore Meridionale nello "spin-off della SSM".**

1. La partecipazione della Scuola Superiore Meridionale, in qualità di socio, nello spin-off della SSM, che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni diversi dal denaro, non può superare il 20% del capitale sociale, salvo che il proprio Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere favorevole del Senato accademico, non disponga diversamente ricorrendo particolari motivi di convenienza od opportunità.

2. La partecipazione della Scuola Superiore Meridionale non potrà essere ridotta se non col consenso della SSM stessa e dovranno essere previste a suo favore adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere, tra l'altro, che:

a) in caso di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui la SSM, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;

b) in caso di cessione di azioni o quote da parte degli altri soci, spetti alla SSM il diritto di gradimento da esercitarsi secondo le disposizioni del codice civile, con esclusione della SSM stessa dall'obbligo di acquisto nelle ipotesi di gradimento negato;

c) l'alienazione di azioni o quote della SSM avvenga nel rispetto dell'art. 10 del d.Lgs. 175/2016 secondo i generali principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali è possibile anche alienare la partecipazione ricorrendo alla negoziazione diretta con un singolo acquirente, previa delibera del Cda della SSM che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. È fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci;

d) le azioni o quote della SSM nello Spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, siano postergate nella partecipazione alle perdite;

e) sia riconosciuta alla SSM priorità nel rimborso del residuo attivo di liquidazione; pertanto, esaurita la fase di liquidazione sul relativo residuo attivo, vi sarà la prioritaria ed integrale soddisfazione delle quote detenute dalla medesima;

f) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare alla SSM la possibilità di nominare almeno un componente del Consiglio di amministrazione ed un sindaco, se costituito il Collegio sindacale;

g) in caso di modifica delle condizioni statutarie previste nel presente comma e nel successivo comma 3, sia riconosciuto alla SSM il diritto di recesso;

h) nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento dello spin-off, sia riconosciuto alla SSM il diritto di recesso;

i) oltre che nei casi e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della società, spetti alla SSM il diritto di recesso *ad nutum*. In tal caso, il recesso deve essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni.

3. Lo statuto dello spin-off in forma di società per azioni deve, inoltre, contenere le seguenti clausole:

a) clausola che escluda il requisito di una quota di possesso del capitale sociale per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 2, c.c.;

b) clausola che consenta in ogni caso alla SSM la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

4. I soci dello spin-off dovranno sottoscrivere con la SSM adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a tre anni, rinnovabili alla scadenza nel caso di rinnovo della durata dello spin-off, i quali prevedano che:

a) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della società non possa eccedere quanto usualmente praticato sul mercato per lo svolgimento della medesima attività;

b) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o modifiche di statuto senza il consenso della SSM, a salvaguardia della partecipazione della stessa;

c) i soci mantengano per un periodo di almeno tre anni dalla costituzione della società la propria partecipazione al capitale della stessa, salvo che, in casi eccezionali e per ragioni di opportunità, col parere favorevole della SSM, la maggioranza dei soci deliberi la cessione di azioni o quote. Qualora tutti i soci dipendenti della SSM cedessero le rispettive partecipazioni al capitale sociale, la società perderà lo *status* di spin-off;

d) la SSM può consentire alla società la permanenza all'interno delle strutture universitarie alle condizioni e nelle forme da stabilirsi tramite apposita convenzione a titolo oneroso, fino a tre anni dalla sua costituzione. L'eventuale prolungamento è subordinato a specifica autorizzazione del Consiglio di amministrazione della SSM;

e) la conclusione, la modifica e lo scioglimento dei patti parasociali devono essere previamente sottoposti alla SSM ed approvati dal suo Consiglio di amministrazione;

f) i medesimi patti devono essere sottoscritti anche con gli eventuali soci subentranti dopo la costituzione della società.

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.Lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” alla SSM è preclusa la possibilità di partecipare, salvo quanto previsto agli art. 2447 e 2482 ter del codice civile, ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie nel caso lo spin-off abbia registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

6. Scaduti i termini di cui all'art. 2 del presente regolamento, la SSM cede la propria partecipazione nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto della società e del presente regolamento.

7. Nell'ambito delle proprie attività, è fatto espresso divieto alla società di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca svolta dalla SSM anche per conto terzi.

#### **Art. 5 - *Spin-off patrocinato dalla SSM.***

1. Alle società riconosciute dalla SSM con la qualifica di “spin-off patrocinato dalla SSM” e al personale dipendente della SSM partecipante o che intenda svolgere attività o funzioni nello spin-off patrocinato, si applicano le previsioni del presente regolamento, ove compatibili, con esclusione di quelle di cui all' art. 4, salvo se diversamente disposto nel regolamento stesso.

2. Nello statuto di ciascuno “spin-off patrocinato dalla SSM” deve essere previsto che la SSM, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione di propri specifici interessi, possa entrare a far parte della compagine sociale con una partecipazione non superiore al 20% e, conseguentemente, disporre la trasformazione della società in “spin-off della SSM” di cui al precedente articolo 4. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui la SSM abbia dismesso le proprie quote di partecipazione da una società “spin-off della SSM” per volontà propria o per disposizione di legge.

3. La SSM, con delibera del suo Consiglio di amministrazione, può revocare in qualsiasi momento il riconoscimento di “spin-off patrocinato” qualora, a suo insindacabile giudizio, vengano a mancare uno o più requisiti o condizioni previsti per la sua approvazione.

4. Nell'ambito delle proprie attività, è fatto espresso divieto alla società di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca svolta dalla SSM anche per conto terzi.

5. La SSM provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off. Le informazioni devono essere fornite entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 6 - *Start-up della SSM.***

1. Le società qualificate “start-up” ai sensi dell'art. 2, comma 3, devono dare tempestiva comunicazione alla SSM dell'avvenuta iscrizione nell'apposito elenco del Registro delle imprese presso la competente CCIAA, depositando contestualmente idonea visura camerale.

2. Tale iscrizione non fa venir meno la qualificazione della società quale spin-off della SSM o spin-off patrocinato dalla SSM.

3. Qualora iscritta in tale elenco, la società è qualificata, a seconda se patrocinata o meno dalla SSM, anche come “start-up della Scuola Superiore Meridionale” (o anche “start-up della SSM”) o “start-up patrocinata dalla SSM” (o anche “start-up Patrocinata”) di cui all'art. 2, commi 1 e 2.



4. Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare i requisiti o condizioni prescritti dalla legge per la regolare permanenza dell'iscrizione nell'elenco delle start-up, la società deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare, ove possibile, i requisiti e le condizioni di legge oppure, in caso contrario, procedere alla cancellazione dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione alla SSM una volta cancellata.

5. A tali start-up si applicano le disposizioni del presente regolamento, anche quelle riferite agli spin-off, in quanto compatibili, nonché quelle previste dalla legge in materia, in particolare agli artt. da 25 a 32 del d.l. n. 179/2012.

#### ***Art. 7 - Autorizzazione all'utilizzo del logo.***

1. Agli spin-off è consentito l'uso del logo istituzionale della SSM secondo quanto stabilito al presente articolo, nonché all'art. 2, comma 3, dello Statuto SSM.

2. La SSM distingue e valorizza le società riconosciute spin-off concedendo loro la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito per gli spin-off della SSM e a titolo oneroso per gli spin-off patrocinati dalla SSM, il logo istituzionale della Scuola così come individuato al terzo comma dell'art. 2 dello Statuto, sulla base di un apposito contratto che ne indichi condizioni, cautele ed eventuali limiti, e che deve essere sottoscritto con la SSM, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, contestualmente o successivamente alla stipula dell'atto costitutivo della società.

3. Il contratto deve prevedere che la società garantisca e tenga manlevata ed indenne la SSM da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

4. Qualora la SSM cessi di essere socio o decada il riconoscimento di spin-off, la società deve interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

#### ***Art. 8 - Proprietà intellettuale.***

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off successivamente alla sua costituzione è disciplinata secondo le disposizioni del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i. e del regolamento SSM in materia.

2. La proprietà e lo sfruttamento dei risultati così conseguiti devono essere, in ogni caso, oggetto di apposita convenzione tra la società e la SSM in base alle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti della SSM vigenti in materia.

#### ***Art. 9 - Partecipazione del personale docente e ricercatore della SSM.***

1. La partecipazione dei soci proponenti al capitale sociale dello Spin off costituisce per la Scuola garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, nel caso di spin off della SSM, per la salvaguardia della partecipazione stessa della Scuola. In quest'ultima ipotesi, la quota di partecipazione dei soci proponenti e quella della Scuola, al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, deve corrispondere in forma cumulata alla maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea dei soci. La partecipazione del personale universitario allo Spin off può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

2. La partecipazione del personale docente e ricercatore per lo svolgimento di attività o funzioni nell'ambito dello spin-off è fatta salva dai relativi regolamenti della SSM in materia di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, nonché in materia di reclutamento dei ricercatori.

3. In ogni caso, il rapporto di lavoro con la SSM non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente e ricercatore di vantaggi diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

#### ***Art. 10 - Partecipazione del personale tecnico amministrativo della SSM.***

1. Per il personale tecnico amministrativo si applicano le norme previste dall'art. 53 del d.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni tra i quali l'obbligo di comunicazione dei compensi ricevuti.

2. Il personale tecnico-amministrativo, nel rispetto delle incompatibilità previste dal rapporto di lavoro con la SSM, può svolgere a favore dello spin-off attività retribuita di natura occasionale, nonché assumere nell'interesse della SSM cariche gestionali nella società secondo quanto previsto dal vigente Regolamento della SSM in materia di incarichi extraistituzionali al quale si fa rinvio per gli aspetti di dettaglio.

3. Al personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applicano le disposizioni specifiche previste per tale categoria di personale.

#### ***Art. 11 - Partecipazione di assegnisti, dottorandi e titolari di contratti di ricerca della SSM.***

1. I titolari di contratti di ricerca, assegnisti e dottorandi della SSM possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita su autorizzazione rispettivamente del Coordinatore dell'area di ricerca e del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di ricerca.

#### ***Art. 12 - Obblighi di dichiarazione del personale della SSM.***

1. Il personale docente in regime di tempo pieno e il personale tecnico ed amministrativo della SSM che partecipa a spin-off deve comunicare alla Scuola, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo percepiti dallo spin-off. Inoltre, entro 15 giorni dall'erogazione, lo spin-off deve comunicare alla SSM l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti SSM. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

2. Il personale dipendente della SSM, che partecipa ad uno spin-off, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti d'interesse, anche potenziali, tra le sue partecipazioni, attività o funzioni nella società, da elencarsi chiaramente, e le attività o gli interessi propri della SSM. Deve contestualmente dichiarare che lo svolgimento di tali attività o funzioni non comporta alcuna limitazione al normale assolvimento delle funzioni didattiche, di ricerca o gestionali affidate al medesimo presso la SSM e dei propri obblighi istituzionali.

3. Con il medesimo atto il soggetto interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente:

- a) a che la sua partecipazione nello spin-off quale socio o lo svolgimento di attività e/o di funzioni nell'ambito dello spin-off, da specificare se già definite e/o future, non siano in concorrenza con le attività e gli interessi della SSM, con quelle della struttura universitaria di afferenza e con le proprie attività di didattica, scientifiche e di ricerca, e con i propri altri impegni e funzioni istituzionali;
  - b) a non utilizzare, ai fini della sua partecipazione, attività o funzione nello spin-off, spazi, strumentazioni ed attrezzature della SSM, nonché a non avvalersi di altro personale dipendente o collaboratore della Scuola, salvo quanto eventualmente autorizzato dalla SSM alla società;
  - c) a comunicare immediatamente alla SSM ogni modifica delle circostanze di fatto e di diritto, anche potenziali, che possano portare a configurare le situazioni di incompatibilità, conflitti d'interesse, concorrenza di cui sopra, e a cessare lo svolgimento dell'attività prestata per la società;
  - d) ad invitare lo spin-off all'adempimento di quanto previsto, in tema di comunicazione dei compensi erogati, dall'art. 53, comma 11, del d.Lgs. n. 165 del 2001.
4. Le disposizioni di cui sopra si applicano, per quanto compatibili, anche ai titolari di contratti di ricerca, assegnisti e dottorandi della SSM che partecipano allo spin-off.

#### **Art. 13 - Disciplina delle incompatibilità specifiche.**

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori e ricercatori membri dei Consigli delle strutture accademiche, il Rettore, i membri del Senato accademico, i Coordinatori delle strutture accademiche, il Direttore Generale e i Dirigenti della SSM non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Coordinatore delle strutture accademiche sia designato dalla SSM a far parte del Consiglio di Amministrazione dello spin-off, del quale non sia socio o proponente.
2. Valgono, in ogni caso, le incompatibilità eventualmente disposte da norme di legge, statutarie e regolamentari della SSM.

#### **Art. 14 - Procedura di costituzione e di rinnovo della qualifica dello spin-off.**

1. La proposta di costituzione di uno spin-off è sottoposta alla SSM che ne cura l'istruttoria tramite i competenti uffici amministrativi, i quali ne informano il Rettore. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere obbligatorio non vincolante della istituzione universitaria che eventualmente deve ospitare la nuova iniziativa e di quella di afferenza dei proponenti, che dovrà esprimersi sulle questioni di incompatibilità e conflitto d'interesse del personale afferente rispetto alle attività e funzioni da svolgere nello spin-off.
2. In relazione alla proposta di "spin-off della SSM" il Consiglio di Amministrazione della SSM delibera in merito all'entità della partecipazione al capitale sociale, in termini di conferimento in denaro o di conferimento di beni diversi dal denaro, che deve essere sottoscritta dalla SSM.
3. La proposta per il riconoscimento della qualifica di spin-off deve essere corredata da un progetto imprenditoriale (*business plan*) contenente:
  - a) il contenuto ed i risultati, in via dettagliata, della ricerca da cui ha origine la proposta di spin-off e il ruolo che le strutture e i dipendenti della SSM hanno svolto nella ricerca;
  - b) gli obiettivi;
  - c) il piano finanziario;

- d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- e) il carattere innovativo del progetto;
- f) le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto;
- g) la descrizione dettagliata dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno temporale richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi coinvolti della SSM di valutare la compatibilità con la disciplina prevista dal d.m. n. 168/2011 e dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento. A tal fine il personale interessato allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000;
- h) le modalità di eventuale partecipazione della SSM al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta alla stessa;
- i) l'indicazione dei soggetti o loro tipologie, diversi dai proponenti della SSM, che si ritiene debbano partecipare o essere coinvolti e le modalità della loro partecipazione, e ciò anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del regolamento;
- j) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dalla SSM.

Oltre alla documentazione di cui sopra la proposta deve essere corredata da:

- k) proposta di convenzione per l'utilizzo del logo della SSM;
- l) proposta di convenzione per la disciplina dell'eventuale permanenza della società all'interno delle strutture SSM, utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni, software, personale della SSM e altri servizi;
- m) proposta di Statuto della società;
- n) proposta di patti parasociali, nel caso di spin-off della SSM.

3. I proponenti e i soggetti della SSM coinvolti nella presente procedura sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione in qualsiasi formato o supporto ricevuta, da intendersi come riservata e confidenziale.

4. La regolare costituzione della società deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione ai proponenti della delibera consiliare di riconoscimento della qualifica di spin-off. La mancata costituzione entro tale termine fa decadere il riconoscimento.

5. Il Rettore designa il componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off della SSM riservato alla nomina della SSM.

7. Per le modifiche a quanto approvato dalla SSM in sede di riconoscimento di uno spin-off, provvede il Consiglio di amministrazione.

8. Il rinnovo della qualifica dello spin-off, secondo la durata prevista dall'art. 2, commi 4 e 5, deve essere richiesto motivatamente dalla società almeno 90 giorni prima del termine di scadenza. La mancata istanza di rinnovo, da intendersi quale tacita rinuncia, produce la decadenza automatica dalla qualifica di spin-off.

### ***Art. 15 - Disposizioni finali.***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto prescritto dallo Statuto della SSM e dai suoi regolamenti, nonché dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni in

materia societaria del codice civile e il d.Lgs. n. 175/2001 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica”.

2. Ai sensi dell’art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all’art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all’attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l’assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica di quest’ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo on line della Scuola e sul sito web della Scuola.